



COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 29/04/2025 N° 74

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque alle ore 09:00.

Componente	Pres.	Ass.
FABIO NICOLETTA	Si	
CIACCI DAVIDE	Si	
CAMPOLO MARIA ANTONIETTA		Si
ANICHINI EMANUELA	Si	
BORGHI FRANCESCA	Si	
MAGGIORELLI BERNARDO	Si	
CROCIANI MONICA	Si	
BALLINI MARCO	Si	
DE ANGELIS PIERLUIGI	Si	
DE RISI ENZO	Si	
PANNONE ALESSIA	Si	
CAMPANI SARAH	Si	
ARMINI SILVIA	Si	
CORTONESI MICHELE	Si	
CESAREO FRANCESCA	Si	
PUCCI LEONARDO		Si
BONDI LORENZA	Si	

Componente	Pres.	Ass.
FALORNI MARCO	Si	
PELUSO ORAZIO	Si	
MASTROMARTINO FRANCESCO	Si	
BOSSINI FRANCO	Si	
MASI ALESSANDRO	Si	
MICHELI LUCA	Si	
PICCINNI GABRIELLA	Si	
MAZZARELLI GIULIA	Si	
TORTORELLI ADRIANO	Si	
FERRETTI ANNA	Si	
PACCIANI FABIO	Si	
GRICCIOLI VANNI		Si
PARRI CHIARA	Si	
CASCIARO MONICA		Si
CASTAGNINI MASSIMO	Si	
MARZUCCHI GIANLUCA	Si	

Totale presenti: 29

Presidente della seduta:

Partecipa il Segretario Generale:

CIACCI DAVIDE

NARDI GIULIO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai Sig.ri Consiglieri:

- - -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che ha disposto che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentatosi applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 682 della legge 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- la legge 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è stato disposto che a decorrere dal 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 147 del 27/12/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione n. 386/2023 di ARERA, che ha introdotto alcune voci (UR1 e UR2), da aggiungersi alla tassa sui rifiuti, inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale;

RITENUTO necessario aggiornare il Regolamento Tari, al fine di dotare l'ente di uno strumento regolamentare più adeguato e flessibile alle esigenze del Comune, come meglio dettagliato nell'all. A) al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO:

- il d.lgs. 267/2000;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2025/2027 approvato con propria precedente deliberazione n. 227 del 19/12/2024;
- il Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con propria precedente deliberazione n. 228 del 19/12/2024;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

PRESO ATTO del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" nella seduta del 28/04/2025, che ha espresso parere favorevole a maggioranza;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. Di approvare il testo del Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), all. A) alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di procedere alla pubblicazione sul Sito Istituzionale del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente;
4. Di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale;
5. Di dare mandato al servizio competente la pubblicazione degli atti di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del Comune di Siena, Sezione “Amministrazione Trasparente” e contestuale pubblicazione all’albo pretorio on line nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
6. Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere ad informare i soggetti obbligati al pagamento del tributo e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione istituzionale dell’ente.

Dichiarata aperta la discussione intervengono

- Ass. MAGI Barbara - omissis (Illustrazione e discussione unica insieme alle proposte di affari n. 14 e n. 15,

con dichiarazioni di voto e votazioni separate)

Dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 26 (Essendo usciti: De Risi, Mastromartino, Marzucchi, Peluso)
Astenuti	n. 7 (Castagnini, Ferretti, Masi, Mazzarelli, Micheli, Piccinni, Tortorelli)
Votanti	n. 19
Voti favorevoli	n. 19

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 26
Astenuti	n. 7 (Castagnini, Ferretti, Masi, Mazzarelli, Micheli, Piccinni, Tortorelli)
Votanti	n. 19
Voti favorevoli	n. 19

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to CIACCI DAVIDE

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 30/04/2025

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 30/04/2025

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/04/2025

Siena, li 30/04/2025

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA

ALLEGATO A) - Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – MODIFICHE – - TESTO A FRONTE

Art. 10 - Esclusione e riduzioni della superficie imponibile per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. 2. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati	Art. 10 - Esclusione e riduzioni della superficie imponibile per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. 2. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati
---	---

all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.

- 3.** Ai sensi del punto 5 del comma 682 dell'art. 1 L. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, la superficie non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

Attività	
Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	40%

all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.

- 3.** Ai sensi del punto 5 del comma 682 dell'art. 1 L. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, la superficie non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

Attività	
Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	40%

Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%	Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%
Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non(fabbri, carpenterie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	50%	Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non(fabbri, carpenterie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	50%
Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili	50%	Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili	50%
Industrie chimiche, farmaceutiche e simili	50%	Industrie chimiche, farmaceutiche e simili	50%
Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	50%	Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	50%
Industrie di produzioni vetro e simili	50%	Industrie di produzioni vetro e simili	50%
Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	50%	Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%	Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	50%	Officine metalmeccaniche	50%
Canili	10%	Canili	10%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola area del laboratorio in deroga all'art. 4 comma 4)	25%	Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola area del laboratorio in deroga all'art. 4 comma 4)	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	50%	Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	50%
Acconciatori, estetiste e simili	10%	Acconciatori, estetiste e simili	10%

Macellai, Pescherie	25%
Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	50%
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	25%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare	50%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	25%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla

Macellai, Pescherie	25%
Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	50%
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	25%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare	50%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	25%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla

dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.	dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione.
---	---

Art. 16 – Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche 1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue: a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 1 gennaio dell'anno di riferimento; b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo; c) per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente; per gli anni successivi la variazione deve essere presentata entro il 30 aprile a	Art. 16 – Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche 1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue: a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 1 gennaio dell'anno di riferimento; b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo; c) per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente; per gli anni successivi la variazione deve essere presentata entro il 30 aprile a valere per
---	--

valere per tutto l'anno;

- d)** in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

Superfici utenze	n° occupanti
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 110	4

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.
3. Per quanto riguarda i garages e le cantine, si applica una tariffa composta esclusivamente da una parte fissa, che non prende in considerazione il calcolo del numero dei componenti il nucleo familiare.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute

tutto l'anno;

- d)** in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

Superfici utenze	n° occupanti
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 110	4

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.
3. Per quanto riguarda i garages e le cantine, si applica una tariffa composta esclusivamente da una parte fissa, che non prende in considerazione il calcolo del numero dei componenti il nucleo familiare.

a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche, in relazione ai soggetti residenti, è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio. Le variazioni intervenute successivamente **avranno efficacia a partire dall'anno seguente.**

6. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettera b, sono regolate allo stesso modo del comma 4 art. 14.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche, in relazione ai soggetti residenti, è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio. Le variazioni intervenute successivamente **al 1° gennaio dovranno essere comunicate tempestivamente fornendo evidenze (a titolo esemplificativo: certificato di morte, certificato di nascita, variazione di residenze, autocertificazione, ecc.) ed avranno efficacia esclusivamente per l'anno di imposta corrente al momento della comunicazione.**

6. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettera b, sono regolate allo stesso modo del comma 4 art. 14.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di

cui all'art. 31 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.	cui all'art. 31 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea le utenze intestate al deceduto saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà, applicando come numero di occupanti quello di cui all'art. 16 comma 1 lettera d.
--	---

	Art. 21 bis – Componenti ARERA 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, corrono gli obblighi degli adempimenti della deliberazione n. 386/2023 di ARERA, e sono state introdotte alcune voci (UR₁ e UR₂), da aggiungersi alla tassa sui rifiuti, inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale. La stessa delibera ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per UR₁, pari a 0,10 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e per UR₂, pari a 1,50 euro/utenza, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di
--	--

	eventuali eventi eccezionali e calamitosi. 2. Le bollette potranno contenere ulteriori componenti previste da normative. 3. Il Comune si riserva, qualora vi sia necessità, di addebitare nella successiva bollettazione, anche dell'anno successivo, importi derivanti da componenti adottate, di cui al comma 2, dopo la bollettazione ordinaria dell'anno d'imposta a cui si riferiscono.
--	---

Art. 36 - Riscossione 1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo di norma in almeno due rate. E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro la scadenza di pagamento della prima rata. 2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Nel definire annualmente le specifiche modalità di riscossione, la Direzione comunale competente si ispira ai criteri di massima semplificazione per il contribuente. 3. Nel caso di indisponibilità in tempo utile degli	Art. 36 - Riscossione 1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo di norma in almeno due rate. E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro la scadenza di pagamento della prima rata. 2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune, ordinariamente con emissione di una bolletta prevedendo almeno quattro rate oltre una rata unica alla prima scadenza, con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Nel definire annualmente le specifiche modalità di riscossione, la Direzione comunale competente si ispira ai criteri di massima semplificazione per il contribuente. 3. Nel caso di indisponibilità in tempo utile degli
--	--

elementi di cui all'art. 12, necessari alla determinazione delle tariffe, l'Ente potrà procedere all'emissione di inviti di pagamento in acconto nella misura del 50% della tariffa vigente nell'anno precedente.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario può essere notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., formale sollecito di pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro i termini ivi indicati, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del vigente Regolamento generale delle entrate.
5. L'art. 34 del presente regolamento si applica anche alle suddette fattispecie.
6. Il Comune, in alternativa al sollecito di cui al comma 4, può inviare avviso di sollecito/accertamento, per omesso o parziale versamento, notificato secondo le modalità previste dall'art. 33 comma 2, che preveda l'intimazione di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo maggiorato delle spese di spedizione entro 30 giorni dalla data di notifica e qualora trascorso tale termine l'atto acquista efficacia di accertamento esecutivo, con l'aggiunta degli interessi e dell'irrogazione automatica delle sanzioni
7. L'atto di cui al comma 6 potrà essere rateizzato, ai sensi dell'art. 34, per la somma dovuta a titolo di accertamento e non di sollecito.

elementi di cui all'art. 12, necessari alla determinazione delle tariffe, l'Ente potrà procedere all'emissione di inviti di pagamento in acconto nella misura del 50% della tariffa vigente nell'anno precedente.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario può essere notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., formale sollecito di pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro i termini ivi indicati, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del vigente Regolamento generale delle entrate.
5. L'art. 34 del presente regolamento si applica anche alle suddette fattispecie.
6. Il Comune, in alternativa al sollecito di cui al comma 4, può inviare avviso di sollecito/accertamento, per omesso o parziale versamento, notificato secondo le modalità previste dall'art. 33 comma 2, che preveda l'intimazione di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo maggiorato delle spese di spedizione entro 30 giorni dalla data di notifica e qualora trascorso tale termine l'atto acquista efficacia di accertamento esecutivo, con l'aggiunta degli interessi e dell'irrogazione automatica delle sanzioni
7. L'atto di cui al comma 6 potrà essere rateizzato, ai sensi dell'art. 34, per la somma dovuta a titolo di accertamento e non di sollecito.